

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON IL PERCORSO DI LAUREA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 6, D. L. 24.01.2012, N. 1, CONV. IN L. 24.03.2012, N. 27

TRA

l'Università degli Studi di Brescia, nel seguito denominata Università, con sede in Brescia, Piazza Mercato n. 15, CAP 25121, CF 98007650173, pec ammcentr@cert.unibs.it, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, prof. Francesco Castelli domiciliato per la carica presso l'Università, piazza Mercato n. 15 a Brescia

E

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Brescia, nel seguito denominato CPO, CF 80019790171 con sede in Brescia, Via Salgari n. 43/b, CAP 25125, pec ordine.brescia@consulentidellavoropec.it in persona del Presidente pro tempore, Dott. Gianluigi Moretti domiciliato per la carica presso il predetto Ordine.

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- visto l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: “La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica” ;
- visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: “Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- tenuto conto che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 – Impegni delle parti

2. Le parti firmatarie si impegnano a:
 - a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
 - b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

1. Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università degli Studi di Brescia si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi che soddisfino i contenuti definiti all'art. 4: Lauree triennali, Lauree magistrali a ciclo unico o Lauree magistrali (biennio) appartenenti alle classi di seguito indicate:
 - L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
 - LMG-01: Lauree Magistrali in Giurisprudenza;
 - LM/SC-GIUR: Scienze Giuridiche.

Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU nell'Area 12 – Scienze giuridiche

- IUS/01 – Diritto Privato;
- IUS/04 – Diritto Commerciale;
- IUS/07 – Diritto del Lavoro;
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- IUS/12 – Diritto Tributario;
- IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea.

e almeno 12 CFU nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche

- SECS-P/01 – Economia Politica;
- SECS-P/07 – Economia Aziendale;
- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
- SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli/le studenti iscritti/e all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente:

- almeno 90 CFU per gli/le iscritti/e ai corsi di laurea triennale (L-14 - Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici),
- almeno 60 CFU per gli/le iscritti/e ai corsi di laurea magistrale (classe di laurea LM/SC-GIUR),
- e almeno 150 CFU per gli/le iscritti/e ai corsi di laurea a ciclo unico (LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza)

possono chiedere di essere ammessi/e al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare secondo le modalità che verranno successivamente definite in accordo tra il Dipartimento di Giurisprudenza e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli/le studenti ammessi/e allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto/a all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

2. La presenza del/della tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.

3. Il tirocinio, della durata di 6 mesi, è svolto, contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi, secondo le seguenti modalità alternative:

- frequentazione e svolgimento di attività presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro individuato dai referenti di cui all'art. 8 sulla base delle segnalazioni fornite dall'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro, mediamente per almeno 20 ore settimanali nel semestre (480 ore totali);
- frequenza del corso di Clinica del Lavoro, equiparata a 240 ore di tirocinio, integrata dallo svolgimento di ulteriori 240 ore di tirocinio presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro individuato dai referenti di cui all'art. 8 della presente Convenzione sulla base delle segnalazioni fornite dall'Ordine territorialmente competente (per un monte ore complessivo di 480 ore).

Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità indicate nel presente articolo, i referenti organizzativi individuano il numero di ore da dedicare a ciascuna delle attività scelte dal/dalla tirocinante.

4. Le condizioni di accesso, la programmazione, la valutazione e la verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio saranno disciplinate da apposito Regolamento adottato rispettivamente dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia e dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

5. Il periodo trascorso all'estero nell'ambito di un programma di scambio universitario (Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'università determina la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Brescia, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, con cadenza semestrale individuano il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
2. Con cadenza semestrale i referenti per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i/le tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia.

Art. 8 – Referenti organizzativi

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano i propri referenti organizzativi per l'attivazione dei tirocini. Per il Dipartimento di Giurisprudenza, i referenti sono nominati tra i docenti dell'area giuslavoristica dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro, analogamente, provvederà a nominare due referenti effettivi e due supplenti.
2. I referenti nominati in ossequio alle rispettive procedure, restano in carica per la durata della presente Convenzione. I nominativi dei referenti sono resi noti agli/alle studenti ed ai componenti dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia attraverso i canali di comunicazione istituzionale
3. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
4. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli/le studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
5. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli/delle aspiranti tirocinanti.
6. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
7. I referenti si incontreranno con cadenza almeno semestrale per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo.

Art. 9 – Collaborazione didattica

1. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli/le studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia si impegna ad informare adeguatamente gli/le studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli/alle allievi/e

dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

3. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

2. Il/la tirocinante/studente, ammesso/a alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.

3. Il/la tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 11 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2

1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di:

- a. nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato, per le Lauree triennali e le Lauree magistrali (biennio);
- b. diciotto mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato, per le Lauree magistrali a ciclo unico.

La decorrenza di tali periodi senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dai rispettivi percorsi universitari, determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

2. Eventuali deroghe alle previsioni di cui al punto precedente potranno essere concesse da parte della Commissione preposta composta dai referenti organizzativi di cui all'art. 8 della presente Convenzione.

Art. 12 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità di cinque anni dalla data della firma delle parti.

Art. 13 – Imposta di bollo

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte 1 – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall'Università degli Studi Brescia, autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12/01/2017.

Luogo e data

Brescia, ...

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Brescia

Il Presidente del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia
